

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
che accompagna il disegno di modificazione della legge sulle liquidazioni
ed operazioni analoghe

(del 22 febbraio 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Consiglio federale, con decreto del 15 marzo 1971, ha modificato l'ordinanza sulle liquidazioni ed operazioni analoghe del 16 aprile 1947.

L'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro ha orientato i Cantoni sulle ragioni che hanno reso necessaria la modificazione dell'Ordinanza. Citiamo quanto esso scrive e che interessa direttamente la legge cantonale :

« Dall'emanazione dell'Ordinanza del 16 aprile 1947, i metodi di vendita nel commercio al minuto hanno subito una radicale trasformazione. I margini dei prezzi hanno subito delle fluttuazioni. La concorrenza è divenuta più flessibile ma si è anche inasprita. Le campagne di vendita sono all'ordine del giorno e il consumatore viene sommerso d'offerte straordinarie d'ogni genere. Le mutate condizioni rendono sempre più difficile l'esecuzione unitaria dell'Ordinanza sulle liquidazioni.

Questa insoddisfacente situazione spinse l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro a svolgere, già nel corso degli anni 1966 e 1967, delle indagini presso i Cantoni e le associazioni interessate, indagini che rivelarono l'esistenza di molte voci auspicanti una revisione.

Il disegno di revisione, elaborato in base alle proposte e ai suggerimenti espressi, venne poi sottoposto ai Dipartimenti cantonali competenti, alle associazioni interessate e anche a una Commissione consultiva composta dei rappresentanti delle Autorità cantonali, dei commercianti al minuto e dei consumatori.

Dalla discussione sulle diverse proposte di revisione — in parte notevolmente divergenti — scaturì il desiderio di semplificare, di unificare e di allentare l'ordinamento esistente. A una più estesa liberalizzazione si oppongono però le disposizioni della legge federale sulla concorrenza sleale, che statuiscono esplicitamente l'obbligo di ottenere un permesso per le liquidazioni e operazioni analoghe (art. 17 e segg.). Malgrado predominasse l'opinione secondo cui, nel senso di una più estesa liberalizzazione, sarebbe già auspicabile una completa rielaborazione del diritto in materia di liquidazioni, venne deciso, per una questione di tempo, di non aspettare la revisione della legge sulla concorrenza sleale, che oggi sarebbe comunque prematura. La revisione di questa legge dovrà certo, prima o poi, essere intrapresa, già per il fatto che alcuni interventi parlamentari mirano a ottenerla.

In linea di massima, la riveduta Ordinanza sulle liquidazioni conserva il suo carattere di prescrizione d'esecuzione degli articoli da 17 a 19 della LF sulla concorrenza sleale.

Il precedente articolo 2 cpv. 1, distingueva tre generi di vendite: le *liquidazioni totali* per cessazione dell'azienda, le *liquidazioni parziali*, intese a smerciare completamente determinate scorte di merci allo scopo di eliminare certi generi di merci o di sopprimere certi reparti di vendita, e le *vendite di fine stagione o le vendite d'inventario*, intese a smerciare completamente determinate scorte di merce alla fine della stagione o in occasione dell'inventario.

Tutt'e tre i generi di vendite servono a sbarazzarsi di determinate merci; per questo motivo è vietato l'acquisto di merci in vista delle stesse e il rifornimento durante il loro svolgimento. Sotto la denominazione "operazioni analoghe", l'art. 2 cpv. 2, prevedeva inoltre un quarto genere di vendita: quelle chiamate "*di ribasso*", che non sono intese — o che non lo sono esclusivamente — allo smercio completo di determinate scorte di merci. Esse sono, di regola, vendite stimolative tendenti ad aumentare la cifra d'affari grazie alla concessione di ribassi straordinari.

Per evitare che le vendite di ribasso venissero scambiate per delle liquidazioni, l'art. 2 cpv. 3, vietava per le stesse l'impiego della parola "*liquidazione*", sia isolatamente sia congiuntamente con altre espressioni, od altra denominazione analoga che potrebbe avere lo stesso effetto.

In pratica, la distinzione tra vendite di fine stagione e d'inventario, da un lato, e le vendite di ribasso, dall'altro, è divenuta problematica, tanto più che anche le prime animano gli affari e le altre hanno, almeno in parte, come conseguenza lo sgombero di merce.

Sondaggi effettuati presso i consumatori tanto dalla stampa quanto dalla televisione hanno confermato che la stragrande maggioranza degli acquirenti difficilmente comprende quale sia la differenza che corre tra le vendite di fine stagione e d'inventario e quelle dette di ribasso.

In considerazione del fatto che dette nozioni risultano piuttosto confuse, anche le preposte Autorità cantonali di polizia durano fatica a esercitare la dovuta vigilanza. Per questi motivi, le vendite di fine stagione e d'inventario e quelle dette di ribasso sono state raggruppate sotto la denominazione di "vendite speciali".

Pertanto, l'art. 2 prevede ora soltanto i tre seguenti generi di vendite: le *liquidazioni totali*, le *liquidazioni parziali* (art. 2 cpv. 1) e le *vendite speciali* (art. 2 cpv. 2).

La durata delle vendite speciali è fissata in modo uniforme a tre settimane.

I periodi ammessi per le liquidazioni totali e le liquidazioni parziali rimangono immutati (art. 9 cpv. 1). Per le vendite speciali (art. 9 cpv. 2) valgono i periodi precedentemente ammessi per le vendite di fine stagione o d'inventario e per quelle dette di ribasso, ossia dal 15 gennaio sino alla fine di febbraio e dal 1. luglio fino al 31 agosto.

Per quanto riguarda la durata per le liquidazioni totali e parziali (art. 10 cpv. 1, lettera a] + b]) rimane in vigore la regola precedente. Per le *vendite speciali* è stata invece fissata una durata massima di tre settimane al massimo (art. 10 cpv. 1, lettera c]).

Secondo il precedente art. 25 cpv. 1 lettera d), erano i Cantoni che fissavano la data a contare dalla quale, il più presto, l'annuncio poteva essere fatto. In seguito all'espansione dei grandi agglomerati e all'aumentata mobilità dei consumatori, questa regolamentazione non poteva più soddisfare totalmente, per cui si rese necessaria una unificazione delle prescrizioni sul piano federale. Le esigenze delle regioni di campagna e di montagna non collimano necessariamente con quelle delle zone urbane, per cui, nei limiti del possibile, il nuovo ordinamento tiene conto di questa situazione ».

In conseguenza del decreto del Consiglio federale del 15 marzo 1971 la legge cantonale sulle liquidazioni e operazioni analoghe deve essere modificata.

Occorre innanzitutto modificare quegli articoli della legge nei quali si fa uso di termini diversi per definire tipi di vendita che, con la nuova regolamentazione federale, sono raggruppati nel concetto di « vendite speciali » (art. 5 e 6).

Le nuove disposizioni federali disciplinano il giorno dell'annuncio che, prima della messa in vigore della modificazione dell'OL, era regolato da disposizioni cantonali. Con le nuove disposizioni i Cantoni non sono più competenti in questa materia, pertanto l'art. 8 della legge deve essere modificato.

Accanto a questi cambiamenti, forzatamente dettati dalle nuove norme sul piano federale, proponiamo di modificare la legge cantonale, avvalendoci dell'articolo 26 del decreto del Consiglio federale, per renderla più confacente alle esigenze attuali del commercio e dei consumatori.

Siamo convinti della necessità di uniformare su tutto il territorio del Cantone il periodo durante il quale si effettuano le vendite speciali. In tal modo gli acquirenti sarebbero perfettamente a conoscenza dei giorni nei quali è possibile usufruire delle vendite speciali; essi hanno modo di confrontare prodotti e prezzi e saprebbero che fuori di quel determinato periodo di tempo — che non può superare le tre settimane —, non si offrirà loro la possibilità di altre vendite speciali. La trasparenza del mercato sarebbe notevolmente migliorata.

Anche per i commercianti la situazione dovrebbe essere più chiara, poichè il principio della libera concorrenza verrebbe attuato in modo migliore. Ci sembra che, con l'attuale regolamentazione, questo principio sia in parte male applicato e provochi squilibri sul mercato. Infatti l'art. 5 della legge attualmente in vigore fissa la durata massima di quelle che, con le nuove disposizioni federali, sono definite vendite speciali in dodici giorni feriali. Questi dodici giorni feriali possono però essere compresi nei periodi dal terzo lunedì di gennaio sino alla fine di febbraio, rispettivamente dal terzo lunedì di luglio sino al 15 settembre. Così che in realtà il periodo considerato globalmente nel quale avvengono le vendite speciali non si limita ai 12 giorni feriali in inverno e in estate, ma — attraverso la concessione delle autorizzazioni scaglionate nel tempo — a circa 5 settimane in inverno e a 8 settimane in estate.

Siccome ovviamente l'autorizzazione per il singolo commerciante ha la durata massima di 12 giorni feriali, avviene che non tutti i commercianti effettuano le vendite speciali contemporaneamente. Di conseguenza il consumatore non è messo in grado di confrontare e di valutare convenientemente prodotti e prezzi.

E' introdotto un nuovo articolo 5 bis che disciplina l'annuncio pubblico di vendite su territori stranieri confinanti. Proponiamo cioè di far uso dell'art. 26 cifra 5 del decreto del Consiglio federale che concede facoltà ai Cantoni di subordinare ad un permesso l'annuncio pubblico di liquidazioni e di vendite speciali che si effettuano su territori stranieri confinanti.

La proposta è motivata dal fatto che i commercianti ticinesi si trovano spesso svantaggiati a causa di vendite speciali che si effettuano in località italiane facilmente raggiungibili e in periodi nei quali ad essi è vietato sulla base delle norme federali procedere ad analoghe vendite.

Per le vendite all'asta proponiamo, con l'art. 4 bis, una regolamentazione più restrittiva per evitare facili abusi.

Le pene previste per infrazioni alle norme della legge emanate in applicazione della deroga di cui all'art. 26 OL e del relativo regolamento di applicazione sono più severe di quelle applicabili nei confronti dei contravventori della legge attualmente in vigore.

E' risaputo che il mancato rispetto delle norme in questa materia può da un lato avere negative ripercussioni finanziarie di notevole portata per i commercianti che vi si attengono e d'altro canto procurare facili guadagni ai commercianti che non vi si attengono, e che in tal modo possono creare a loro favore una situazione che presenta aspetti analoghi a quelli di monopolio.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato, ,

Il Presidente :

A. Lepori

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica quella del 1^o marzo 1966
sulle liquidazioni ed operazioni analoghe

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti il decreto del Consiglio federale che modifica l'ordinanza sulle liquidazioni ed operazioni analoghe (del 15 marzo 1971) e il messaggio 22 febbraio 1972 n. 1802 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe del 1. marzo 1966 sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Autorizzazione

Art. 2. — ¹ Per le liquidazioni secondo l'OL occorre l'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento competente.

² La vendita all'asta di merci per le quali tale sistema non è usuale soggiace alle prescrizioni concernenti le vendite speciali, riservate le particolari disposizioni previste nella presente legge e nel relativo regolamento di applicazione.

Permesso generale, durata, notifica

Art. 4. — ¹ E' istituito un permesso generale in materia di vendite speciali giusta l'art. 26 cifra 1, OL.

² Il Consiglio di Stato fissa per regolamento i periodi e la durata delle vendite speciali nei limiti stabiliti dall'OL.

³ Chi intende usufruire del permesso generale deve farne notifica per iscritto al Dipartimento competente al più tardi entro 15 giorni prima dell'inizio del periodo di vendita speciale fissato come al capoverso secondo.

Tassa

Art. 5. — ¹ I beneficiari di un'autorizzazione per una liquidazione, per una vendita all'asta o di un permesso generale secondo la presente legge sono soggetti all'obbligo di una tassa.

² Il versamento preventivo della tassa è condizione per la esecuzione della vendita speciale.

³ L'ammontare della tassa e gli elementi di computo sono fissati per regolamento dal Consiglio di Stato.

⁴ La metà della tassa è versata al Comune in cui ha sede il negozio.

Art. 6. — ¹ Le liquidazioni e le vendite speciali possono essere fatte unicamente nei locali dell'azienda. **Locali di vendita**

² Possono essere concesse eccezioni, specie in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo.

Art. 8. — ¹ Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento : **Norme particolari d'esecuzione**

- a) la procedura, il contenuto della domanda di autorizzazione e la documentazione per liquidazioni secondo l'art. 1 OL ;
- b) il contenuto della notifica di cui all'art. 4 cpv. 3 della presente legge.

² Esso inoltre può :

- a) prescrivere l'inventario di cui all'art. 25 cpv. 1, lett. b) OL, e per le vendite all'asta di cui all'art. 2 della presente legge ;
- b) prevedere la possibilità di far capo alla collaborazione delle associazioni economiche e professionali interessate, secondo l'art. 25 cpv. 1, lettera e), OL.

Art. 9. — ¹ I reati di cui all'art. 19 OL sono perseguiti dalla Autorità giudiziaria ; le contravvenzioni di cui all'art. 20 OL sono perseguite e giudicate dal Dipartimento competente. **Infrazioni**

² Chiunque contravviene alle norme della presente legge emanate in applicazione della deroga di cui all'art. 26 OL e del relativo regolamento di applicazione può essere punito dal Dipartimento competente con una multa sino a Fr. 10.000,—.

Art. 2

Alla legge sulle liquidazioni ed operazioni analoghe del 1. marzo 1966 sono aggiunti due nuovi articoli del seguente tenore :

Art. 4 bis — Le vendite all'asta possono essere autorizzate soltanto per la durata di due giorni al massimo. Allo stesso negozio di vendita e allo stesso venditore può essere concesso, per le vendite all'asta, un solo permesso per uno solo dei periodi ammessi per le vendite speciali. **Vendite all'asta ; durata**

Art. 5 bis — L'annuncio pubblico di vendite nel senso dell'articolo 1 OL che si effettuano sui territori stranieri confinanti è subordinato a un permesso, che può essere rilasciato per i periodi e per la durata prevista dalla OL e dalla presente legge per la rispettiva vendita. **Vendite su territori stranieri confinanti**

Art. 3

NORME FINALI

¹ Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

